

## ALLEGATO 39

### INVESTIMENTI PER L'OCCUPAZIONE E LA CRESCITA Programma della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Plus Programmazione 2021-2027

#### SCHEMA DI CONVENZIONE

#### TRA

**REGIONE LAZIO - Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'occupazione dell'Assessorato Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito**, Autorità di Gestione (di seguito AdG) del Programma Regionale Lazio FSE+ 2021/2027 "Investimenti per l'occupazione e la crescita", con sede legale in \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la Regione Lazio

#### E

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_, che assume ai sensi dell'art. dell'art 71, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 la qualifica di Organismo Intermedio (di seguito OI), domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_

#### VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo Sociale Europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana (CCI 2021 IT I6FFPA001);
- il Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- il Regolamento (UE) n. 972/2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- il Regolamento delegato (UE) n. 702/2021, recante modifica del Regolamento delegato (UE) n. 2195/2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

- la nota EGESIF\_14-0021-00 del 16 giugno 2014 “Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate” e s.m.i;
- la nota EGESIF\_14-0017 del 1 settembre 2014 “Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC): Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi forfettari” e s.m.i;
- l'Allegato 2 “Indicazioni per i sistemi di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) 2021-2027” della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 78 del 22/12/2021 “Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027”;
- la Direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- la Legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 13 del 22 dicembre 2020 “Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico” - Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027;
- la Direttiva del Presidente n. P00001 del 29/05/2023, concernente l'Istituzione della “Cabina di Regia per l'attuazione della politica unitaria per la coesione, la ripresa e la resilienza”. Revoca delle Direttive del Presidente della Regione Lazio n. R00001 del 19 febbraio 2021 e n. R00003 del 17 marzo 2021;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato conferito all'Avv. Elisabetta Longo l'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 996 del 30 dicembre 2021 “Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR”;
- il Programma Regionale FSE+, Obiettivo “Investimenti per la crescita e l'occupazione” 2021-2027 (PR FSE+ 2021-2027), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 5345 del 19 luglio 2022;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 835 del 6 ottobre 2022 avente ad oggetto “Preso d'atto della Decisione C(2022) 5345 del 19 luglio 2022 della Commissione Europea che approva il Programma “PR Lazio FSE+ 2021-2027” - CCI 2021IT05SFPR006 nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 858 del 11 ottobre 2022, con la quale è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma “PR Lazio FSE+ 2021- 2027”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1036 del 9 novembre 2022 che rettifica la Deliberazione di Giunta Regionale del 3 novembre 2022, n. 974 - Approvazione del documento “Regione Lazio: linee di indirizzo per la comunicazione unitaria dei Fondi europei 2021-2027”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 317 del 20 giugno 2023 concernente “Approvazione del documento “Sistema di Gestione e Controllo – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e l'Organismo che svolge la Funzione contabile” - Programma Lazio FSE Plus (FSE+) 2021-2027, Ob. "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";

- la Determinazione Dirigenziale n. G11407 28/08/2023 concernente "Approvazione del documento "Manuale delle procedure dell'AdG/OOI per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati dal Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027" - Programma Lazio FSE Plus (FSE+) 2021-2027, Ob."Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".
- la Comunicazione del Presidente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014- 2020, prot. n. 0861673 del 25/10/2021, recante l'esito positivo della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per l'adozione dei criteri di selezione delle operazioni della programmazione FSE+ 2021-2027 nelle more dell'approvazione del Programma Regionale, avviata con nota prot. n. 0818606 del 12/10/2021, in ordine alla temporanea applicazione, nelle more dell'adozione del nuovo Programma, dei criteri di selezione adottati nella programmazione 2014-2020 alle operazioni selezionate a valere sulla programmazione 2021-2027;
- l'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PR Lazio FSE+ 2021 – 2027 del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE+", nella seduta del 15 dicembre 2022;
- la Determinazione Dirigenziale n. G04128 del 28 marzo 2023, concernente "Approvazione della Direttiva Regionale per l'attuazione e la rendicontazione delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo, Fondo Sociale Europeo+ e altri Fondi. Programmazione 2014-2020 (FSE) e Programmazione 2021-2027 (FSE+). Sistema delle regole per accompagnare la chiusura del POR 2014-2020 e l'attuazione del PR 2021-2027";

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

### Art. 1 Oggetto

1. Con la presente convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra la **Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'occupazione dell'Assessorato Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito**, Autorità di gestione del PR Lazio FSE+ 2021/2027 "Investimenti per l'occupazione e la crescita", di seguito AdG, e ..... in qualità di Organismo Intermedio, di seguito OI.
2. L'OI, individuato sulla base della procedura adottata dall'AdG nel Manuale delle procedure dell'AdG/OOI e in considerazione della consolidata esperienza e competenza nell'ambito delle tematiche oggetto della delega, è responsabile della gestione di risorse a valere sulla/e Priorità ..... e, al suo interno, sui seguenti Obiettivi specifici/azioni:
  - a) .....
  - b) .....

### Art. 2 Risorse finanziarie

1. Allo scopo di attuare gli interventi previsti, sono attribuite all'OI risorse complessive pari ad € ....., che dovranno essere utilizzate nel rispetto del profilo di spesa previsto dal programma, tenendo conto della regola del disimpegno automatico di cui all'articolo 105 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.
2. Nel caso in cui l'OI non rispetti il profilo di spesa previsto, l'AdG si riserva la possibilità di ridurre le risorse a disposizione definite dalla presente convenzione in misura proporzionale.
3. L'attuazione degli interventi dovrà tenere conto e contribuire al raggiungimento dei target previsti ..... l'AdG ridurrà la dotazione finanziaria della presente convenzione di conseguenza.
4. L'OI dovrà assicurare il raggiungimento entro il ..... del ..... dei target previsti dal ..... pena la possibile riduzione della dotazione finanziaria della presente convenzione di conseguenza.

### **Art. 3** **Compiti dell'OI**

- I. Il/la ..... viene individuato con il ruolo di Organismo Intermedio del PR ai sensi del dell'art 71, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n.2021/1060 e pertanto le sono delegate tutte le principali funzioni previste dal summenzionato Regolamento, ed in particolare quelle previste dall'art. 74 dello stesso Regolamento.

### **Art. 4** **Piano esecutivo**

- I. L'OI si impegna a presentare all'AdG, per la sua approvazione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, un Piano esecutivo, nel quale saranno descritti in maniera dettagliata gli interventi che l'OI intende realizzare, indicando anche il profilo di spesa previsto per ciascuna linea di attività e la quantificazione degli indicatori previsti; tale Piano dovrà essere coerente con le finalità e l'impianto metodologico del PR e con le azioni e gli indicatori previsti dal Programma.

### **Art. 5** **Gestione del Piano esecutivo**

- I. Per quanto concerne la gestione del Piano esecutivo l'OI:
  - a) partecipa ai momenti di coordinamento, in particolare alle riunioni del Comitato di Sorveglianza del PR;
  - b) fornisce i dati di monitoraggio relativi ai progressi degli interventi finanziati a valere sul PR nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari ed i dati relativi agli indicatori e target intermedi e finali fissati nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, nel rispetto delle scadenze stabilite dall'AdG, utilizzando il sistema informativo di monitoraggio regionale del PR FSE+ 2021-2027;
  - c) fornisce e rende disponibili ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di valutazione del PR tutte le informazioni necessarie per verificarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, previste dal Piano di valutazione;
  - d) assicura, anche presso i beneficiari, l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dall'Autorità di Gestione, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli di primo livello, al monitoraggio, e agli audit, garantendone una costante e immediato aggiornamento dei dati;
  - e) contribuisce all'elaborazione della relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
  - f) rende disponibili ai beneficiari tutte le informazioni utili all'attuazione delle operazioni;
  - g) garantisce, anche da parte dei beneficiari il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

### **Art. 6** **Programmazione e selezione delle operazioni**

- I. Per quanto concerne la selezione delle operazioni l'OI:
  - a) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo, possano essere attribuite a una categoria di operazione prevista dal PR, forniscono il contributo al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;
  - b) collabora con l'AdG all'elaborazione di procedure e criteri di selezione adeguati;
  - c) applica le metodologie e i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
  - d) garantisce il rispetto di tutti i vincoli stabiliti dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dal Regolamento (UE) 2021/1057 e, in particolare per quanto riguarda l'ammissibilità della spesa (artt.63 e 64 del Regolamento UE n. 2021/1060);
  - e) trasmette all'AdG, prima della loro adozione, gli atti concernenti le procedure di affidamento (bandi, avvisi, etc.), ai fini dello svolgimento dei compiti di coordinamento e supervisione dell'attuazione del PR ad essa affidati;

- f) fornisce ai beneficiari, prima dell'approvazione delle operazioni, un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
- g) si accerta che i beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa prima dell'approvazione dell'operazione.

## **Art. 7**

### **Sistema di gestione e controllo**

- I. Per quanto concerne la gestione delle operazioni, l'OI:
  - a) adotta un sistema di gestione e controllo adeguato, nel rispetto delle procedure adottate dall'AdG, dei principi stabiliti dall'articolo 69 e dell'allegato XI e XVI del regolamento (UE) n. 2021/1060 che prevedono i requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo e il modello per la descrizione del sistema di gestione e controllo corredato delle procedure interne (manuali) e dalle piste di controllo;
  - b) adotta modalità di semplificazione dei costi, in base a quanto disposto dagli articoli 53, 54 e 55 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, in accordo con procedure e modalità definite dall'AdG all'interno della manualistica del PR;
  - c) informa l'AdG in merito ad eventuali aggiornamenti del Sistema di gestione e controllo adottato, intervenuti a seguito di cambiamenti del contesto organizzativo e normativo-procedurale;
  - d) nelle more di adozione del nuovo sistema di gestione e controllo l'OI, se gli interventi sono compatibili, utilizza il sistema di gestione e controllo già in uso per la gestione del POR FSE della Regione Lazio 2014/2020, dandone opportuna informazione nell'ambito della procedura di affidamento;
  - e) assicura un'adeguata separazione delle funzioni di gestione da quelle di controllo in relazione alle verifiche di cui al paragrafo I, lettera a) dell'art. 74 del Reg (UE) n. 2021/1060;
  - f) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
  - g) collabora per la presentazione della documentazione necessaria alla chiusura annuale dei conti, nel rispetto della tempistica stabilita dall'articolo 98, del Reg (UE) n. 2021/1060.

## **Art. 8**

### **Controlli e pagamenti**

- I. Per quanto concerne le verifiche delle operazioni, l'OI:
  - a) esegue ai sensi dell'articolo 74 paragrafo I, del Regolamento (UE) 2021/1060, i controlli di primo livello documentali e in loco, al fine di verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
  - b) per i controlli in loco garantisce l'applicazione di un'adeguata metodologia di campionamento, che tenga conto dell'analisi dei rischi sulla base del valore dei progetti finanziati, del livello di rischio individuato per la tipologia di operazione e di beneficiario, dei risultati delle verifiche effettuate dai diversi soggetti abilitati e di ogni ulteriore elemento significativo;
  - c) riceve, verifica e convalida le domande di pagamento dei beneficiari e autorizza l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti, nel rispetto del termine di 80 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
  - d) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati;
  - e) fornisce all'OFC e all'AdG le informazioni relative alle verifiche eseguite in relazione alle spese e alle attività oggetto delle dichiarazioni;
  - f) comunica all'AdG, le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adotta le misure necessarie nel rispetto delle procedure e della tempistica stabilita dall'AdG, secondo i criteri indicati nell'allegato XII al Regolamento (UE) n. 2021/1060, per la gestione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati;

- g) predispone le dichiarazioni delle spese sostenute e le inoltra all'AdG la quale provvederà al successivo inoltro all'Organismo che svolge la funzione contabile(OFC) anche per il tramite del sistema informativo e gestionale istituito dall'AdG;
- h) adotta procedure di conservazione di tutti i documenti relativi alle spese e ai controlli necessari a garantire una pista di controllo adeguata secondo quanto disposto dall'articolo 69, paragrafo 6 e dall'ALLEGATO XIII Elementi per la pista di controllo del Reg.(UE) 2021/1060;
- i) fornisce le informazioni necessarie per la predisposizione della dichiarazione di gestione ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del Reg.(UE) 2021/1060;
- j) fornisce la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti UE, in particolare la verifica dei sistemi di gestione e controllo, l'esecuzione dei controlli di II livello sulle operazioni necessarie per la predisposizione del parere annuale e la relazione annuale di controllo;
- k) assicura tutte le azioni di follow-up sui controlli effettuati da parte dell'AdG, dell'OFC, dell'AdA, della CE o degli altri soggetti abilitati.

#### **Art. 9**

##### **Previsioni di spesa**

- I. L'OI si impegna ad elaborare le previsioni di spesa e ad inoltrarle all'AdG affinché siano rispettate le scadenze del 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno come previsto dall'art. 69 paragrafo 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, e a rispettarle al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi prefissati ed evitare il disimpegno automatico delle risorse, consapevole che il mancato rispetto potrà comportare la decurtazione delle risorse assegnate, di cui all'art. 2 della presente convenzione.

#### **Art. 10**

##### **Ulteriori impegni dell'OI**

- I. L'OI si impegna inoltre a:
  - a) osservare nell'ambito del proprio ruolo e degli interventi in essere i dispositivi in materia d'informazione e pubblicità previsti dall'art. 50 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
  - b) adeguarsi, nella progettazione e realizzazione delle azioni di comunicazione, a quanto previsto dalla Linee di indirizzo per la comunicazione unitaria dei Fondi europei 2021-2027;
  - c) stabilire procedure idonee ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati anche dai beneficiari e dai soggetti attuatori, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 indicato al punto precedente, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario;
  - d) osservare le disposizioni comunitarie in materia di Aiuti di Stato, ove applicabili;
  - e) collabora all'assolvimento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'AdG e dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

#### **Art. 11**

##### **Impegni dell'AdG**

- I. Conformemente all'articolo 71, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'AdG designa l'OI sotto la propria responsabilità. A tal fine, fornisce indicazioni strategiche ed operative alle quali l'OI deve conformarsi.
2. L'AdG, in qualità di delegante, si impegna nei confronti dell'OI, a:
  - a) rendere disponibili le risorse finanziarie di cui all'articolo 2;
  - b) fornire le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti dell'OI;
  - c) garantire la disponibilità di un sistema informatizzato per la raccolta e lo scambio elettronico dei dati, relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit;
  - d) fornire le informazioni riguardanti il Sistema di Gestione e Controllo attraverso il documento descrittivo dell'organizzazione e delle procedure adottate dall'AdG stessa in coerenza con il modello di cui all'Allegato XVI del Regolamento (UE) n.2021/1060;



- e) informare l'OI in merito alle irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del PR che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti all'OI;
  - f) istituire misure anti frode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati;
  - g) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.
3. L'AdG effettua controlli periodici presso l'OI per verificare la corretta attuazione degli interventi nel rispetto delle procedure previste.

#### **Art. 12**

##### **Modifiche e durata della Convenzione**

- 1. La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione dei fondi 2021 – 2027.
- 2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'O.I.

#### **Art. 13**

##### **Clausola di chiusura**

- 1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si farà riferimento a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.